



# COMUNE DI SALMOUR

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

### OGGETTO:

**Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote - anno 2021**

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco	Si
2. SANINO MONICA - Vice Sindaco	Si
3. SALVATORE ROBERTO - Assessore	Si
4. OLIVERO LUCA - Consigliere	Si
5. FRACCHIA CLAUDIO - Consigliere	Si
6. CORAGLIA FABIO - Consigliere	Si
7. GERBALDO SILVIA - Consigliere	Si
8. GALLEANO ALBERTO - Consigliere	Si
9. VIGNA ROBERTO - Consigliere	Giust.
10. PINTA MANUELA - Consigliere	Si
11. VISSIO ELENA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di approvazione delle disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali, al fine di rendere omogenei, confrontabili ed aggregabili i bilanci delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 19 agosto 2020, con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 settembre 2020;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), salvaguardando tutte le norme ivi contenute e relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, con precedente provvedimento il Consiglio Comunale ha approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2020;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTI i successivi commi da 739 a 783 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 che disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), in luogo dei previgenti prelievi fiscali IMU e TASI definendo anche le esclusioni e le esenzioni dal pagamento dell'imposta ed in particolare:

- il comma 740 stabilisce che non costituisce presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie C2-C6-C7, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1-A8 e A9;
- il comma 741, comma 1, lettera c) equipara ad abitazione principale, conconseguente esclusione dal pagamento dell'Imposta le seguenti fattispecie:
  - ✓ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero assegnate a soci studenti universitari, per i quali non è richiesta la residenza anagrafica;
  - ✓ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008;
  - ✓ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  - ✓ un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica o sanitario in modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;
  - ✓ il comma 758 esonera dal pagamento dell'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

DATO altresì atto che:

- il comma 744 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota del 7,6 per mille;
- il 747 conferma la riduzione della base imponibile, a determinate condizioni soggettive ed oggettive, nella misura del 50% per:
  - ✓ fabbricati di interesse storico-artistico;
  - ✓ fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  - ✓ immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la destinino ad abitazione principale;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.76 del 11/11/2020 di proposta al Consiglio Comunale dell'adozione delle aliquote per l'anno 2021;

VISTE le aliquote IMU in vigore per l'anno 2020, così come approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 27/05/2020, regolarmente esecutiva;

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille e detrazione € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille (esenti dal 1° gennaio 2022);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,1 per mille (la quota di gettito pari all'aliquota del 7,6 per mille è attribuita allo stato);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille.
- 8) Immobili locati a canone concordato: aliquota pari al 8,6 per mille.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 27 maggio 2020;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 13/05/2020 con la quale è stato nominato quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATO il D.L. 30/04/2019 n. 34 che disciplina le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei contribuenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

-visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

-visti i DD.Lgs. 165/2001 e 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dai responsabili dei rispettivi servizi;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa per alzata di mano;

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2021 dando atto che saranno previste eventuali successive modifiche normative derivanti dall'approvazione della legge di stabilità da parte del Parlamento :
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille e detrazione € 200,00;
  - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
  - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille (esenti dal 1° gennaio 2022);
  - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,1 per mille (la quota di gettito pari all'aliquota del 7,6 per mille è attribuita allo stato);
  - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;
  - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
  - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille.
  - 8) Immobili locati a canone concordato: aliquota pari al 8,6 per mille.
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021;
4. Di fissare per l'anno 2021 le scadenze del tributo in n. 2 rate e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000.
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;
7. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme previste dalla legge per i provvedimenti in materia tributaria

**Successivamente**, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
SINEO GEOM. GIAN FRANCO

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14/01/2021, all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Salmour, li 14/01/2021

Il Segretario Comunale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

.....

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Salmour, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI